REGOLAMENTO (CEE) N. 316/70 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1970

che modifica i regolamenti (CEE) n. 559/68, n. 2085/68 e n. 446/69 per quanto concerne il documento T 1/T 2 n. 5 in alcuni scambi intracomunitari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2),

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3),

visto il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per le semole ed i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra ed in particolare l'articolo 3 (4), modificato per ultimo dal regolamento n. 852/67/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1967, relativo alla restituzione alla produzione delle rotture di riso utilizzate nella fabbricazione degli amidi e del quellmehl e nell'industria della birra (5),

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl, e in particolare l'articolo 5 (6), modificato per ultimo dal regolamento n. 852/67/CEE,

considerando che il regolamento (CEE) n. 446/69 della Commissione, del 10 marzo 1969, che fissa le modalità della comunicazione all'Italia del versamento da parte dello Stato membro di provenienza delle sovvenzioni riguardanti i cereali da foraggio (7) ; prevede l'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci modello DD 4 in alcune spedizioni verso l'Italia al fine di fornire la prova che lo Stato membro di provenienza versa le sovvenzioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 446/69 ;

considerando che il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio prevede che siano prese tutte le disposizioni necessarie affinché le restituzioni alla produzione siano limitate alle quantità di semole e semolini di granturco ed alle quantità di rotture di riso effettivamente utilizzate dall'industria della birra nella Comunità ; che, per consentire tale limitazione, il regolamento (CEE) n. 559/68 della Commissione, del 6 maggio 1968, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 367/67/CEE (8) ed il regolamento (CEE) n. 2085/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, relativo a talune modalità di liquidazione della restituzione alla produzione per le rotture di riso (9), prevedono l'utilizzazione del certificato per la circolazione delle merci del modello DD 4, negli scambi intracomunitari, al fine di fornire la prova dell'utilizzazione nell'industria della birra dei prodotti summenzionati nello Stato membro destinatario ;

considerando che la decisione della Commissione del 19 dicembre 1969 (10), relativa all'adattamento dei metodi di cooperazione amministrativa per applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato della CEE alla nuova regolamentazione applicabile in materia di transito comunitario abroga le decisioni che hanno istituito i certificati di circolazione delle merci modello DD 4 ; che il regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (11), istituisce un esemplare speciale del documento di transito comunitario al fine di provare che i prodotti e le merci hanno avuto l'utilizzazione e la destinazione prevista ; che, in tali condizioni, risulta necessario modificare, nel settore dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 559/68 e n. 2058/68 relativi, in particolare, ai metodi di collaborazione amministrativa istituita per quanto concerne gli scambi intracomunitari di semole e semolini di granturco e di rotture di riso destinati all'utilizzazione nell'industria della birra, nonché delle rotture di riso destinate alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl ; che occorre altresí modificare in tale settore ed in quello dei cereali il regolamento (CEE) n. 446/69 ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.
(5) GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.
(6) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.
(7) GU n. L 60 dell'11. 3. 1969, pag. 6.
(8) GU n. L 106 del 7. 5. 1968, pag. 6.
(9) GU n. L 307 del 21. 12. 1968, pag. 11.
(10) GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 13.
(11) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 559/68 è sostituito dal testo seguente :

« Inoltre, qualora le semole e i semolini di granturco siano destinati all'utilizzazione in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione alla produzione, la prova della loro utilizzazione per la fabbricazione della birra può essere fornita solo dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 ;

— sono compilate le caselle 101, 103 e 104 che figurano nell'esemplare di controllo,

— è compilata la casella 104 cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo al secondo trattino una delle seguenti menzioni :

— Bestemd voor verwerking in de brouwerij, overeenkomstig de beschikkingen van Verordening (EEG) nr. 559/68,

— Destiné à l'utilisation en brasserie, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 559/68,

— Destinato alla fabbricazione della birra, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 559/68,

— Bestimmt zur Verwendung in der Brauereiindustrie, gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 559/68 ;

— nello spazio riservato al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, alla voce « Osservazioni » è indicata la quantità di semole e semolini di granoturco utilizzati effettivamente nella fabbricazione della birra. »

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2085/68 è sostituito dal testo seguente :

« Qualora le rotture di riso siano destinate all'utilizzazione in uno Stato membro diverso da quello che deve versare la restituzione alla produzione, la prova della loro utilizzazione in una delle industrie di cui all'articolo 2 può essere fornita solo dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 ;

— sono compilate le caselle 101, 103 e 104 che figurano nell'esemplare di controllo,

— la casella 104 è compilata cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo al secondo trattino una delle seguenti menzioni :

— Bestemd voor de produktie van zetmeel, van quellmehl of voor verwerking in de brouwerij, overeenkomstig de beschikkingen van Verordening (EEG) nr. 2085/68,

— Destiné à la fabrication d'amidon, de quellmehl ou à l'utilisation en brasserie, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2085/68,

— Destinato alla fabbricazioni di amido, di quellmehl o della birra, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2085/68,

— Bestimmt zur Erzeugung von Stärke, Quellmehl oder für die Verwendung in der Brauerei, gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2085/68 ;

— nella casella riservata al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, alla voce « Osservazioni » è indicata la quantità di rotture di riso effettivamente utilizzate per la fabbricazione di amido, di quellmehl o della birra. »

Articolo 3

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 446/69 è sostituito dal testo seguente :

« Lo Stato membro che versa allo speditore, in applicazione dell'articolo 23 (par. 1 o 2) del regolamento n. 120/67/CEE, dell'articolo 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE o dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1052/68, le sovvenzioni di cui ai predetti articoli appone, nella casella 31 del documento T 2, di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69, o T 2 L, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69, che accompagna i cereali o i prodotti trasformati che hanno beneficato della suddetta sovvenzione, oltre alla designazione della merce, una delle seguenti menzioni di cui in ogni caso quella in lingua italiana :

— La sovvenzione prevista all'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE o all'articolo 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE o all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1052/68 sarà pagata dallo Stato membro di provenienza ;

— La subvention prévue à l'article 23 du règlement nº 120/67/CEE ou article 6 bis du règlement nº 172/67/CEE ou article 10 du règle-

ment (CEE) n° 1052/68 sera payée par l'État membre de provenance ;

— Die in Artikel 23 der Verordnung Nr. 120/67/EWG oder in Artikel 6a der Verordnung Nr. 172/67/EWG oder in Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1052/68 vorgesehene Subvention wird von dem Herkunfts-Mitgliedstaat gezahlt ;

— De in artikel 23 van Verordening nr. 120/67/EEG, artikel 6 bis van Verordening nr. 172/67/EEG of artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1052/68 bedoelde subsidie zal worden betaald door de Lid-Staat van herkomst. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

I certificati di circolazione delle merci modello DD 4, rilasciati prima della data di cui al comma precedente, rimangono soggetti alle disposizioni applicabili prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY